



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 6 DEL 10 ottobre 2025

CIG:

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 – COSTITUZIONE (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 10/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NASI CHIARA ANGELA *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.

Data, 10 ottobre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo Risorse Decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16/11/2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’art. 40, c. 3quiquies, D. Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 24/09/2025 recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2025;

VISTO l’art. 23, c. 2, D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per*

l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2bis, D. L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 nel prospetto allegato al presente atto denominato "Allegato 1 - Calcolo rispetto limite 2016";

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";*

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D. L. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D. L. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 01/09/2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019";*

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2025;

RILEVATO che è necessario procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

DATO ATTO che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2025 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D. Lgs. 50/2016);

RILEVATO che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16/11/2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40bis, c. 1, D. Lgs. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari a 121.505,08 € come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale denominato "Allegato 2 - Costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2025";

EVIDENZIATO che le economie dell'anno 2024 da riportare sul 2025 sono quantificabili in 18.778,84 €, come deducibile dalla propria determinazione n. 4 del 24/04/2025;

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

DETERMINA

1. di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022, il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017, per un totale di 121.505,08 € come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale denominato "Allegato 2 – Costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2025";
2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D. L. 34/2019, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2025 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;

4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025;
5. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:
 - differenziale stipendiale storico non riassorbibile: 42.669,69 €;
 - indennità di comparto: 12.162,16 €;
 - assegno ad personam riassorbibile relativo al differenziale economico in godimento superiore a seguito di nuovo inquadramento per progressione verticale: 842,27 €;
 - indennità di turno: 10.000,00 €;
 - indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria: 200,00 €;
6. Di dare atto che la spesa per la rimanente parte pari a 55.630,96 € verrà impegnata con successivo atto a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2025;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di accertare che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. 165/2001;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 che la Responsabile del procedimento è NASI Chiara Angela.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NASI dott.ssa Chiara Angela *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.